

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Decreto del Decano

Il Decano

Oggetto

Indizione delle
votazioni per l'elezione
del Rettore
dell'Università degli
Studi di Perugia per il
sessennio 1.11.2025 –
31.10.2031.

Visto il D.M. del 1° agosto 2019 relativo alla nomina del Rettore di questa Università per sei anni a partire dal 1° novembre 2019;
Preso atto della scadenza del mandato alla data del 31 ottobre 2025;
Ritenuto necessario avviare sin d'ora il procedimento elettorale ai fini della nomina del Rettore per il sessennio 1° novembre 2025 – 31 ottobre 2031;
Vista la L. n. 240/2010 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato, nel testo modificato, con D.R. n. 564 del 4 marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2025 e in vigore dal 27 marzo 2025;
Visti e richiamati, in particolare, gli artt. 11 e 13 dello Statuto, che disciplinano, rispettivamente, la durata in carica, l'elettorato passivo, le modalità di elezione e cessazione dalla carica, nonché l'elettorato attivo per la carica di Rettore;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato nel testo modificato da ultimo con D.R. n. 618 del 12 marzo 2025, pubblicato all'albo di Ateneo in data 26 marzo 2025 e in vigore dal 27 marzo 2025;
Visti e richiamati, in particolare, i Capi I, II e III del Titolo II del predetto Regolamento Generale di Ateneo, recanti le disposizioni comuni in materia di procedure elettorali e votazioni e le disposizioni in materia di elezione del Rettore;
Dato atto che a mente dell'art. 2 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di definizioni “*...si intende per ...Giorni (intervallo per adempimenti elettorali): i giorni lavorativi*” e che a mente del successivo art. 24 del medesimo Regolamento: “*ai fini del computo dei termini di scadenza per gli adempimenti elettorali, si intendono per giorni lavorativi quelli dal lunedì al venerdì, in conformità a quanto previsto dall'organizzazione dell'Università degli Studi di Perugia*”;
Tenuto conto che, a mente dell'art. 26, co. 1 e 2 del citato Regolamento Generale, le elezioni del Rettore si svolgono, in via ordinaria, nei tempi e con le modalità stabiliti dall'art. 11 dello Statuto e le stesse sono indette con decreto del Decano dei professori di I fascia dell'Ateneo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica e le

operazioni elettorali sono portate a compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza;

Richiamati i successivi commi 3 e 4 del medesimo art. 26, a mente dei quali: *“3. Nello stesso decreto il Decano provvede a stabilire, oltre al calendario delle votazioni, tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato entro il termine di cui al precedente comma 2, [almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato] ivi compresa la data per la presentazione delle candidature, che deve essere prevista comunque non oltre il trentesimo giorno antecedente la prima votazione.*

Le date delle votazioni debbono essere fissate ad un intervallo di non meno di quattro giorni l'una dall'altra.

4. Il decreto del Decano è pubblicato il giorno stesso della sua adozione sul sito web dell'Università e deve esserne data ampia pubblicità anche a mezzo stampa e deve essere tempestivamente comunicato alle Università italiane”;

Visto l'art. 25, c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo, in materia di “modalità del voto in forma elettronica”, ai sensi del quale: *“Lo svolgimento delle elezioni di cui al presente regolamento può avvenire, quando previsto nel decreto di indizione, con procedure telematiche per le quali debbono essere adeguatamente certificati i requisiti di sicurezza, anonimato e integrità del voto”;*

Ritenuto, quindi, opportuno semplificare il procedimento di voto, attraverso l'esercizio dello stesso in forma elettronica, mediante apposito sistema che, in ossequio al citato art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo, garantisca requisiti di sicurezza, anonimato e integrità del voto medesimo;

Preso atto che l'Ateneo ha stipulato con il Consorzio Interuniversitario CINECA, ente *in house*, un contratto per un triennio per il servizio di svolgimento delle tornate elettorali, tra cui le votazioni per l'elezione del Magnifico Rettore, da effettuarsi con il sistema “U-Vote”;

Considerato che il sistema di voto elettronico “U-Vote”, è stato realizzato da CINECA secondo i requisiti espressi dal MUR e utilizzato, a livello nazionale, anche in molteplici procedure elettorali;

Dato atto, altresì, che detto sistema comporta un obiettivo efficientamento delle risorse finanziarie e umane e uno snellimento degli adempimenti della procedura elettorale;

Vista la competenza ad adottare il presente provvedimento giusta nota prot. n. 11442 del 14 marzo 2025 di comunicazione del ruolo di Decano di Ateneo in capo al sottoscritto;

DECRETA

ART. 1 - indizione

1. Sono indette le votazioni per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia per il sessennio 1° novembre 2025 – 31 ottobre 2031, che si svolgeranno attraverso il sistema di voto elettronico "U-Vote" messo a disposizione da CINECA secondo il seguente calendario:

- **mercoledì 4 giugno 2025 – prima votazione;**
- **martedì 17 giugno 2025 - eventuale turno di ballottaggio.**

2. Gli orari di apertura, chiusura e dislocazione dei seggi elettorali sono definiti al successivo art. 8.

Art. 2 - elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per la carica di Rettore spetta:

- a) ai professori di ruolo di I e di II fascia, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato;
- b) ai membri del Consiglio Studentesco e ai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli dei Dipartimenti;
- c) a tutto il personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici) e dirigenziale con voto ponderato pari al venti per cento degli elettori, di cui alla lett. a).

2. Godono dell'elettorato attivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, anche statutaria e regolamentare dell'Ateneo di Perugia, al giorno precedente le votazioni.

Art. 3 – elenchi dell'elettorato attivo

1. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, **20 maggio 2025**, sono predisposti, a cura dell'Ufficio Atti Normativi, Elezioni e Partecipate, gli elenchi degli aventi diritto che saranno visionabili nell'apposita sezione dell'Area Riservata del sito web di Ateneo e messi a disposizione di chi intende consultarli presso l'Ufficio stesso.

2. Entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi (**23 maggio 2025**) devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale centrale decide entro due giorni dalla scadenza dei termini di proposizione degli stessi (entro il **27 maggio 2025**), provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.

3. Tali elenchi sono integrati a seguito di eventuali variazioni fino al giorno antecedente la data delle votazioni.

Art. 4 - elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di I fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le Università italiane che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

2. Godono dell'elettorato passivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, anche statutaria e regolamentare dell'Ateneo di Perugia, alla data di scadenza della presentazione delle candidature.

Art. 5 – incompatibilità alla carica di Rettore

Il Rettore, per la durata del mandato, non può assumere altra carica accademica nell'Università degli Studi di Perugia; rivestire alcun incarico di natura politica; ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive negli start-up e negli spin-off universitari e nelle piattaforme scientifiche.

Art. 6 - candidature

1. Le candidature devono essere indirizzate al Decano, corredate da un dettagliato curriculum scientifico, didattico e professionale, da un programma articolato sul tipo di gestione e sugli obiettivi e le strategie che il candidato si propone di realizzare per lo sviluppo dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e del trasferimento dei suoi risultati ai fini dell'accreditamento dell'Ateneo in campo internazionale; il curriculum scientifico e il programma, dovranno essere presentati in formato idoneo per la pubblicazione.
2. Le candidature dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, al Protocollo dell'Università **entro le ore 12:00 del 15 aprile 2025**.
3. Entro i cinque giorni successivi (**entro il 24 aprile 2025**) la Commissione elettorale centrale rileva eventuali motivi di ineleggibilità e ne dà comunicazione agli interessati.
4. Espletto tale adempimento, il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, i relativi curriculum e i programmi, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, dandone altresì ampia pubblicità anche a mezzo stampa. Copia di detto elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio.
5. Nel caso in cui non vengano presentate candidature entro il termine previsto, si dà luogo ad una nuova procedura di indizione delle elezioni.
6. L'eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicata al Decano, depositandola al Protocollo dell'Università, entro le ore 12:00 del giorno antecedente ciascun turno elettorale.

Art. 7 – propaganda elettorale

1. Nel periodo compreso tra il ventesimo e l'ottavo giorno antecedente la prima votazione (tra il **6 maggio 2025** e il **22 maggio 2025**), il Decano indice almeno un'assemblea generale, alla quale potranno partecipare tutti i candidati. La data di tale assemblea verrà comunicata a tutto il corpo elettorale. La conduzione di essa sarà di competenza del Decano.
2. Nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio delle votazioni e fino alla conclusione delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda. I candidati potranno inviare comunicazioni al corpo elettorale nei giorni tra una votazione e l'altra secondo le procedure di cui al comma 1 dell'art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Eventuali contravvenzioni alle prescrizioni sulla propaganda elettorale saranno rilevate da parte del Decano e potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari in quanto violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 8 – commissioni di seggio

1. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, con decreto del Decano saranno costituiti, presso il Palazzo del Rettorato, quattro Commissioni di seggio nella composizione di cui all'art. 30, co. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. I Seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dei giorni in cui si svolgeranno le votazioni.
3. All'orario sopra indicato di chiusura dei seggi, gli elettori ancora presenti nel locale dove si trovano le postazioni di voto, possono esercitare il loro diritto di voto.
4. Con apposito avviso, pubblicato al sito web dell'Università, sarà resa nota l'ubicazione dei seggi presso cui ciascun elettore potrà recarsi a votare.

Art. 9 – modalità di voto

1. L'elettore, dopo l'identificazione e aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti dovrà accedere alla postazione di voto.
 2. Per esprimere il proprio voto l'elettore dovrà autenticarsi all'applicativo "U-Vote" attraverso l'inserimento delle proprie credenziali uniche di ateneo nel PC messo a disposizione dall'Amministrazione presso il seggio elettorale.
 3. Le istruzioni sulla procedura di voto saranno rese disponibili sul sito web di ateneo, nell'apposita sezione e una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuno dei seggi elettorali costituiti, nonché presso l'Ufficio Atti normativi Elezioni e Partecipate.
 4. Il sistema di voto accerterà l'identità dell'elettore e consentirà l'accesso alla piattaforma per il voto.
 5. La scheda elettorale riporterà elencati i nominativi dei candidati.
-

6. Per votare l'elettore dovrà spuntare il nominativo del candidato prescelto e selezionare il tasto "Vota".
7. Dopo la selezione del tasto "Vota", prima che la scheda elettorale venga inserita nell'urna virtuale, dal sistema viene richiesta esplicita conferma della volontà di voto.
8. Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, con l'apposito tasto "Inserisci scheda nell'urna" da parte dell'elettore, la scheda elettorale viene inviata all'urna virtuale e il voto non è più modificabile, né revocabile, né ripetibile.
9. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
10. L'elettore può scegliere anche l'opzione di scheda bianca.

Art. 10 - elezione

1. Il Rettore è eletto:

In prima votazione a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dal corpo elettorale. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità dello scrutinio è necessario che prenda parte alla votazione la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dal corpo elettorale; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti e comunque almeno un terzo dei voti esprimibili dal corpo elettorale. Tale maggioranza è richiesta anche in presenza di candidatura unica. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

2. Ai fini delle maggioranze e della validità delle votazioni, i voti esprimibili dal personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale sono computati nella misura del venti per cento in riferimento al numero dei professori di I fascia, di II fascia, dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) dello Statuto, che siano in servizio al giorno antecedente la prima votazione (**3 giugno 2025**), ivi comprese le unità risultanti in congedo o aspettativa alla medesima data.

3. Il giorno antecedente la prima votazione, la Commissione elettorale centrale determina il fattore di peso moltiplicativo per il computo dei voti esprimibili dal personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale di ruolo, arrotondato alla terza cifra decimale.

4. Quando non siano raggiunte le maggioranze richieste, il Decano indice le nuove elezioni secondo le modalità di cui all'art. 31, c. 5 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 11 - scrutinio

1. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale dove
-

si trovano le postazioni di voto, i Presidenti di seggio dichiareranno chiusa la votazione e si darà avvio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente alla presenza della Commissione Elettorale Centrale nell'Aula Magna dell'Ateneo.

2. Lo spoglio, in collegamento con CINECA, è effettuato automaticamente dal sistema elettronico.

Il sistema elettronico fornisce i dati relativi alla votazione che, decifrando le schede contenute nelle rispettive urne virtuali, produce le preferenze ricevute da ogni candidato e le schede bianche.

Art. 12 – Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale verifica i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio e accerta se il quorum prescritto è stato raggiunto.

2. Qualora il quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale centrale procede immediatamente a redigere il verbale prendendo atto del Report contenente l'esito dello spoglio che viene allegato al verbale medesimo; ne dà immediata comunicazione al Decano e all'Amministrazione, affinché ne venga data tempestiva informazione tramite il sito web di Ateneo, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto nella data prevista nel presente provvedimento.

3. Qualora il quorum sia stato raggiunto, la Commissione elettorale centrale procede immediatamente a redigere il verbale dell'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, prendendo atto del Report contenente l'esito dello spoglio che viene allegato al verbale medesimo. Indi, ne dà tempestiva comunicazione al Decano e all'Amministrazione, ai fini della proclamazione dell'eletto.

Art. 13 – proclamazione dell'eletto

1. Il Rettore è proclamato eletto provvisoriamente dal Decano con proprio provvedimento, che viene pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

2. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro il quinto giorno dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso. La decisione è pubblicata all'albo on line e sul sito web dell'Università e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale entro tre giorni dalla sua pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva entro il quinto giorno successivo, sentiti il primo firmatario del ricorso e il Presidente della Commissione elettorale centrale.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai precedenti commi ovvero in caso di definitivo rigetto dei ricorsi presentati, il Decano adotta il provvedimento definitivo di proclamazione dell'eletto, che viene trasmesso, a cura dell'Amministrazione, al Ministero dell'Università e della Ricerca che procede all'emanazione del decreto di nomina.

Art. 14 - pubblicità

1. Il presente decreto viene pubblicato, il giorno stesso della sua adozione, all'albo on line e sul sito web dell'Ateneo.

2. Viene ampiamente pubblicizzato anche a mezzo stampa e tempestivamente comunicato a tutte le Università italiane.

Art. 15 – trattamento dati elettorato passivo

Nell'ambito delle candidature i dati saranno trattati secondo quanto previsto nell'informativa allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale e pubblicata all'indirizzo:

<https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative>.

Art. 16 – rinvio

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di cui allo Statuto di autonomia e al Regolamento Generale di Ateneo vigenti.

IL DECANO di ATENEO

Prof. Ermanno Cardelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).